



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 57
DEL 27.11.2019**

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA
BIGENITORIALITA'**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'Appello risultano:

	Nome e cognome		Presenti	Assenti
1	ZIBORDI ANGELA	SINDACO	Presente	
2	LODDI MARIO	VICESINDACO	Assente	
3	ESPOSTI ERIKA	CONSIGLIERE	Presente	
4	SAVIOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente	
5	VICENZI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
6	BERTOLASI ARMANDO	CONSIGLIERE	Presente	
7	PINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente	
8	ARDIOLI DORALICE	CONSIGLIERE	Presente	
9	CARNEVALI ARIO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	
10	SGARBI GUERRINA	CONSIGLIERE	Presente	
11	MERIGHI LUCA	CONSIGLIERE	Presente	
		TOTALE	10	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che rientra il consigliere comunale Mario Loddi. I consiglieri presenti in aula sono pertanto n. 11.

Il **Sindaco** introduce l'argomento posto al presente punto dell'odg e ne spiega i contenuti e le finalità.

Carnevali – Sul punto non siamo d'accordo. E' il caso di non ignorare che l'ufficio anagrafe svolge molte funzioni e sarebbe inutile aggiungerne altre. Tanto più che lo Stato italiano non ritiene l'istituzione del registro comunale della bigenitorialità un adempimento obbligatorio. E' poi fondamentale semplificare il quadro normativo di riferimento del Comune. Per questi motivi è legittimo e doveroso esprimere opposizione all'argomento in questione.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n. 54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

VISTO l'art.337-ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore Servizi Sociali ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del settore finanziario, ed amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina, Merighi Luca del Gruppo di minoranza - Lista Lega Nord), astenuti nessuno, legalmente resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di San Giovanni del Dosso (MN) il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;

2. Di adottare il “*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina, Merighi Luca del Gruppo di minoranza - Lista Lega Nord), astenuti nessuno, legalmente resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta.

San Giovanni del Dosso li, 18.11.2019

Il Responsabile
Area Affari Generali - Finanziario

F.to

Bavutti Claudio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta.

San Giovanni del Dosso li, 18.11.2019

Il Responsabile
AREA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI

F.to

ELENA MANZOLI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ANGELA ZIBORDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO BAVUTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*). **reg. pubbl. n. 0**

Addì **05.12.2019**

L'incaricato della pubblicazione
F.to Alessia Ferrari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il **15.12.2019**.

Addì **05.12.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO BAVUTTI

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
DATA **05.12.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Bavutti